

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: **“L.R. 7/1994 – Criteri e modalità per l’assegnazione del finanziamento regionale destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali - € 950.000,00 – Annualità 2021”**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

### DELIBERA

1. di destinare € 950.000,00 agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, per il finanziamento delle spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali ai sensi della L.R. 7/1994, secondo i criteri e le modalità indicate nell’ “Allegato A” parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che le risorse regionali ammontano ad € 950.000,00 e fanno carico al bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, sui seguenti capitoli:

– € 707.221,50 sul Cap 2120110019



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- € 167.439,00 sul Cap 2120110020
- € 75.339,50 sul Cap 2120110021

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(*Francesco Maria Nocelli*)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(*Francesco Acquaroli*)

Documento informatico firmato digitalmente

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge regionale 14.3.94, n. 7
- Legge 4.5.1983, n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"
- Legge 28.3.2001, n.149 "Modifiche alla legge 4.5.83, n.184"
- Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- DGR n. 865/2012 "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia";
- DGR n. 1413/2012 "Modifiche alla DGR n. 685 dell'11.6.2012. Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia".
- Legge Regionale n. 54 del 31/12/2020: "Bilancio di previsione 2021-2023";
- DGR 1674 del 30/12/2020: "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2021-2023" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento";
- DGR 1675 del 30/12/2020: "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2021/2023" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023";
- DGR 566 del 10/05/2021: "Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023"
- DGR 722 del 14/06/2021: "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 7/1994 – Criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento regionale destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali - € 950.000,00 – Annualità 2021"



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **MOTIVAZIONI**

La Regione Marche, dal 1994, con la Legge Regionale n. 7/1994 assicura annualmente contributi economici ai Comuni che erogano servizi socio-educativi residenziali e collocamento in affidamento familiare a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dal proprio ambiente familiare.

Al fine di determinare i criteri per l'assegnazione di tali contributi la Giunta ha approvato con la DGR n. 865/2012 e s.m.i. Tali criteri, pur se con le opportune e necessarie integrazioni, sostanzialmente sono stati riproposti annualmente, a fronte di disponibilità economiche da destinare a tali finalità.

Per cui ogni anno la Regione eroga agli Ambiti Territoriali Sociali contributi quale rimborso delle spese, sostenute nell'anno solare precedente, relative sia a minori collocati nelle varie tipologie di strutture residenziali sia a minori collocati in affidamento familiare.

Il presente intervento si caratterizza per le medesime finalità, in maniera specifica destinando fondi regionali, per l'importo complessivo di € 950.000,00, agli Ambiti Territoriali Sociali, per la costituzione di un *Fondo di Ambito* da destinare, in via prioritaria, ai Comuni che si trovano a dover sostenere, nel corrente anno 2021, spese per nuovi inserimenti di minori in strutture residenziali.

La somma relativa al Fondo Regionale, di cui alla presente deliberazione, viene ripartita tra gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in maniera proporzionale alle quote di rimborso già trasferite dalla Regione, ai sensi delle DGR n. 1691/2020 e n. 470/2021, ai Comuni afferenti a ciascun Ambito Territoriale Sociale per le spese sostenute nell'anno 2019 per i minori collocati fuori famiglia di origine.

Il *Fondo di Ambito*, dovrà essere trasferito dagli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali ai Comuni, improrogabilmente entro il 31/12/2021, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti che procedano a nuovi inserimenti di minori, nel corrente anno 2021, in strutture residenziali;
- b) Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che procedano a nuovi inserimenti di minori, nel corrente anno 2021, in strutture residenziali;
- c) tutti gli altri Comuni che procedano a nuovi inserimenti di minori, nel corrente anno 2021, in strutture residenziali.

Nel caso in cui non dovessero verificarsi nuovi inserimenti nel corrente anno, il *Fondo di Ambito* sarà trasferito ai Comuni secondo un ulteriore ordine di priorità:

- d) Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti che abbiano minori inseriti in strutture residenziali già dall'anno 2020;
- e) Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che abbiano minori inseriti in strutture residenziali già dall'anno 2020;
- f) tutti gli altri Comuni che abbiano minori inseriti in strutture residenziali già dall'anno 2020.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Sarà con determinazione del Comitato dei Sindaci di ciascun Ambito Territoriale che verranno individuati ulteriori criteri per il trasferimento dei contributi da parte degli Enti capofila degli Ambiti ai Comuni beneficiari, fatto salvo naturalmente l'ordine di priorità sopra indicato.

Le quote che ciascun Comune riceverà, ai sensi della presente deliberazione, saranno decurtate da ulteriori ed eventuali quote di rimborso che la Regione dovesse riconoscere per i costi sostenuti, per le medesime finalità, nel corrente anno 2021.

Con successivo atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno individuate le quote di riparto e verrà dato seguito alla loro assegnazione. Con il medesimo atto verranno indicate le modalità, nonché la tempistica di rendicontazione del *Fondo di Ambito* assegnato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.

La somma relativa all'attuazione degli interventi di cui sopra, pari complessivamente ad € 950.000,00 risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, ed afferisce al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, sui seguenti capitoli:

- € 707.221,50 sul Cap 2120110019
- € 167.439,00 sul Cap 2120110020
- € 75.339,50 sul Cap 2120110021

Con DGR n. 722 del 14/06/2021 è stato richiesto parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "L.R.7/1994 – Criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento regionale destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali - € 950.000,00 – Annualità 2021"

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, con parere n. 39 del 5/07/2021.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

### **PROPOSTA**

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione del presente atto deliberativo.

PROCEDIMENTO

**IL RESPONSABILE**

(Beatrice Carletti)



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(*Giovanni Santarelli*)

Documento informatico firmato digitalmente

### ALLEGATI

*Allegato "A" – Criteri e modalità di assegnazione ed utilizzo del fondo regionale 2021 per la L.R 7/1994*

*Allegato – Attestazione contabile*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **Allegato “A”**

*Criteria e modalità di assegnazione ed utilizzo del finanziamento regionale destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese relative ai minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali*

#### Risorse finanziarie assegnate

Annualità 2021 - € 950.000,00

#### Finalità dell'intervento e destinatari del contributo

La Regione Marche dal 1994, in attuazione delle finalità di cui alla Legge Regionale n. 7/94, assicura annualmente contributi economici ai Comuni per le spese relative agli interventi rivolti a minori allontanati temporaneamente dal proprio ambiente familiare e collocati in strutture residenziali.

Il Fondo regionale di cui al presente intervento ha la finalità di garantire il trasferimento di contributi agli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, i quali dovranno utilizzare tali fondi per le finalità sopra indicate.

#### Interventi finanziabili

Sono finanziabili le spese per minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali, sostenute dai Comuni nel corso del corrente anno 2021.

Per ciò che concerne le strutture residenziali di accoglienza per i minorenni si prendano a riferimento quelle stabilite dalla DGR 865/2012 e riportate nella tabella sotto indicata.

|   |
|---|
| <i>Struttura di accoglienza residenziale</i>                              |
| Comunità Alloggio per Adolescenti (Regolamento Reg. n. 1/2004)            |
| Casa famiglia (Regolamento Reg. n. 1/2004)                                |
| Comunità Familiare (Regolamento Reg. n. 1/2004)                           |
| Comunità familiare per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)             |
| Comunità educativa per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)             |
| Comunità di pronta accoglienza per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004) |

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### Modalità di riparto del Fondo Regionale

La somma relativa al Fondo Regionale, di cui alla presente deliberazione, viene ripartita tra gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in maniera proporzionale alle quote di rimborso già trasferite dalla Regione, ai sensi delle DGR n. 1691/2020 e DGR n. 470/2021, ai Comuni afferenti a ciascun

Ambito Territoriale Sociale per le spese sostenute nell'anno 2019 per i minori collocati fuori famiglia di origine.

### Modalità di utilizzo del Fondo di Ambito

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, con i contributi di cui al presente provvedimento, costituirà un "Fondo di Ambito" che dovrà essere prioritariamente destinato quale contributo per i Comuni che procedono a nuovi inserimenti di minori in strutture residenziali nel corrente anno 2021.

- Gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali beneficiari dovranno utilizzare il *Fondo di Ambito* loro assegnato tenendo in considerazione il *seguito ordine di priorità*:
  - a) la somma dovrà essere utilizzata quale contributo **a favore dei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti** che procedano a **nuovi inserimenti di minori, nel corrente anno 2021**, in strutture residenziali;
  - b) la somma dovrà essere utilizzata quale contributo **a favore dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti** che procedano a **nuovi inserimenti di minori, nel corrente anno 2021**, in strutture residenziali;
  - c) la somma dovrà essere utilizzata quale contributo **a favore dei restanti Comuni** che procedano a **nuovi inserimenti di minori, nel corrente anno 2021**, in strutture residenziali.
- Qualora **non si verificano, in alcun Comune, nuovi inserimenti in strutture residenziali nel corrente anno 2021**, gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali utilizzeranno il *Fondo di Ambito*, tenendo in considerazione l'*ulteriore seguente ordine di priorità*:
  - d) la somma dovrà essere utilizzata quale contributo **a favore dei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti** che abbiano minori inseriti in strutture residenziali già dall'anno 2020;
  - e) la somma dovrà essere utilizzata quale contributo **a favore dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti** che abbiano minori inseriti in strutture residenziali già dall'anno 2020;
  - f) la somma dovrà essere utilizzata quale contributo **a favore dei restanti Comuni** che abbiano minori inseriti in strutture residenziali già dall'anno 2020.
- Fatte salve le precedenti disposizioni, ulteriori criteri per il trasferimento dei contributi da parte degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali ai Comuni beneficiari, dovranno essere individuati con determinazione del Comitato dei Sindaci di ciascun Ambito.
- **Il Fondo di Ambito, dovrà essere trasferito** dagli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali **ai Comuni improrogabilmente entro il 31/12/2021**.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Le quote che ciascun Comune riceverà, ai sensi della presente deliberazione, saranno decurtate da eventuali successive ed ulteriori quote di rimborso che la Regione dovesse riconoscere per i costi sostenuti dai Comuni stessi, per le medesime finalità, nel corrente anno 2021.

Con successivo atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno individuate le quote di riparto e verrà dato seguito alla loro assegnazione.

Con il medesimo atto verranno indicate le modalità, nonché la tempistica di rendicontazione, da parte degli Enti capofila degli Ambiti territoriali sociali, del *Fondo di Ambito* loro assegnato.